

AVVISO

Il T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III Bis, a seguito del ricorso iscritto con R.G. N. 9101/2020, con Ordinanza n. 7554/2020, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio.

Il ricorso R.G. N. 9205/2019 è stato proposto dal sig. Di Rienzo Alessandro, nato a Napoli il 02/11/1993, contro il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e l'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Rieti per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti: a) del decreto, prot. n. 3539 del 01/09/2020, dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Rieti, di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Rieti su posto comune e di sostegno per il personale docente; b) della disposizione, prot. n. 3920 del 09/09/2020, dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Rieti, di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Rieti su posto comune e di sostegno per il personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; c) delle relative graduatorie definitive di II fascia per le classi di concorso B016 e B003, nella parte in cui non attribuiscono al ricorrente, per il servizio prestato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, ulteriori 36 punti per la classe di concorso B016 (Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche) e 18 punti per la classe di concorso B003 (Laboratori di Fisica), per un punteggio 3 complessivo di 52,50 per la classe di concorso B016 e di 34,50 per la classe di concorso B003; NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO del ricorrente a vedersi attribuire nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Rieti su posto comune e di sostegno per il personale docente, per il servizio prestato, relativo agli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, sulla classe di concorso B016 (Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche), il punteggio complessivo di 52,50 punti e sulla classe di concorso B003 (Laboratori di Fisica), il punteggio complessivo di 34,50.

IN FATTO Il ricorrente è in possesso del diploma ITP di Perito Industriale Capotecnico – Spec. Informatica, diploma idoneo per le classi di concorso B003 (Laboratori di Fisica) e B016 (Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche). Con Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato, per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo. A seguito di ciò, il ricorrente ha presentato domanda per l'inserimento nella II fascia, delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Rieti su posto comune e di sostegno per il personale docente. In tale occasione, egli ha dichiarato tutti i titoli di servizio in suo possesso. Relativamente al servizio di insegnamento espletato, egli ha dichiarato, il servizio prestato sulla classe di concorso B016, relativo agli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. In data 01/09/2020, l'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Rieti, con decreto prot. n. 3539, ha pubblicato le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Rieti su posto comune e di sostegno per il personale docente, successivamente rettificata con disposizione, dello stesso Ufficio IX, n. 3920 del 09/09/2020. Lo stesso docente,

nel prendere visione delle suddette graduatorie, ha riscontrato la mancata valutazione del servizio di insegnamento prestato sulla classe di concorso B016, per la quale è stato collocato alla posizione n. 33 con punti 16,50 e per la classe di concorso B003, ove invece, è stato collocato alla posizione n. 43 con punti 16,50. A seguito di ciò, egli ha presentato formale reclamo all'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Rieti, chiedendo la valutazione del detto servizio e, precisamente, l'attribuzione di ulteriori 36 punti per la classe di concorso B016, per un punteggio complessivo di 52,50 punti e di ulteriori 18 punti per la classe di concorso B003 per un punteggio complessivo di 34,50 punti, così come previsto dalla O.M. del 10 luglio 2020 del Ministero dell'Istruzione. Ebbene, tale reclamo non è stato preso in considerazione dall'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Rieti, in quanto, lo stesso Ufficio IX non ha provveduto alla rettifica del punteggio dell'odierno ricorrente per la valutazione del servizio effettivamente prestato negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Da qui, la necessità di proporre ricorso. I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno disapplicati per i seguenti motivi di DIRITTO: 1) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DELLA TUTELA DEI DIRITTI ACQUISITI ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. 60 DEL 10 LUGLIO 2020 E DELLA RELATIVA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO, DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6- BIS E 3-TER DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999 E DI CONFERIMENTO DELLE RELATIVE SUPPLENZE PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, MANIFESTA 6 INGIUSTIZIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRECETTI DI LOGICA E RAZIONALITÀ.

Il ricorrente, come già evidenziato in premessa, è in possesso del diploma ITP di Perito Industriale Capotecnico – Spec. Informatica e, in ragione del possesso del predetto titolo, ha presentato domanda per l'inserimento nella II Fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Rieti su posto comune e di sostegno per il personale docente, per le classi di concorso B003 (Laboratori di Fisica) e B016 (Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche). Egli, quindi, ai sensi dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, che regola le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ha inserito nella domanda oltre al titolo di Perito Industriale Capotecnico – Spec. Informatica, che, secondo la normativa vigente, costituisce titolo di accesso alle specifiche classi di concorso B003 e B016, anche il servizio prestato negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. In data 01/09/2020, l'Ambito Territoriale di Rieti, con decreto prot. n. 3539, ha pubblicato le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Rieti su posto comune e di sostegno per il personale docente, successivamente rettificata con disposizione, dello stesso Ufficio IX, n. 3920 del 09/09/2020. 7 A seguito della predetta pubblicazione, il ricorrente ha rilevato la mancata valutazione del servizio prestato negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Egli, una volta rilevato l'errore da parte dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Rieti, ha presentato formale reclamo, chiedendo la valutazione del servizio prestato negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, con la conseguente attribuzione del punteggio mancante per le rispettive classi di concorso B003 e B016. Nell'a.s. 2017/2018, l'odierno ricorrente ha prestato servizio, per la classe di concorso B016, presso

l'Istituto di Istruzione Superiore "L. di Savoia" di Rieti dal 20/01/2018 al 14/06/2018, per cui ha diritto all'attribuzione di 12 punti. Nell'a.s. 2018/2019, egli ha prestato servizio, per la classe di concorso B016, presso l'Istituto Paritario "Social School SRLS" di Caserta, per cui ha diritto all'attribuzione di 12 punti. Infine, nell'a.s. 2019/2020, egli ha prestato servizio, per la classe di concorso B016, presso l'Istituto Paritario "Giovanni Leone" di Pomigliano d'Arco (NA) per cui ha diritto all'attribuzione di 12 punti. Orbene, da quanto detto emerge che lo stesso docente, in qualità di ITP in possesso del titolo di Perito Industriale Capotecnico – Spec. Informatica, ha diritto all'attribuzione, per i predetti anni scolastici, di 36 punti sulla classe di concorso B016 (Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche) per il servizio specifico prestato, nonché all'attribuzione di 18 punti sulla classe di concorso B003 (Laboratori di Fisica) per il servizio aspecifico, perché prestato su altra classe di concorso (B016), così come stabilito dalla citata O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 e dalla relativa Tabella A/6 riferita ai titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II Fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nelle scuola secondaria di primo e secondo grado. Pertanto, la mancata valutazione del servizio di insegnamento prestato nei su riferiti anni scolastici, sulle classi di concorso B016 (servizio specifico) e B003 (servizio aspecifico), da parte dell'Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti, costituisce violazione e/o falsa applicazione della tabella di valutazione titoli richiamata dall' art. 8 della O.M. n. 60 del 10 luglio 2020.

2) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DELLA TUTELA DEI DIRITTI ACQUISITI ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. 60 DEL 10 LUGLIO 2020 E DELLA RELATIVA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO, DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6- BIS E 3-TER DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999 E DI CONFERIMENTO DELLE RELATIVE SUPPLENZE PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRECETTI DI LOGICA E RAZIONALITÀ.

Alle argomentazioni fornite occorre precisare che il ricorrente ha prestato servizio, in qualità di Insegnante Tecnico Pratico (ITP), nell'a.s. 2017/2018 presso l'Istituto di Istruzione Superiore "L. di Savoia" di Rieti, con contratto a tempo determinato dal 20/01/2018 al 14/06/2018, in quanto inserito con "riserva" nelle graduatorie di istituto di II Fascia per la provincia di Rieti, a seguito della sentenza del Tar Lazio – Roma, Sez. Terza Bis, n. 11656 del 24/11/2017. Successivamente, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6868 del 03/12/2018, ha disposto il deponimento dalle graduatorie d'istituto di II Fascia per gli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP). La predetta sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 6868/2018 non ha, comunque, impedito all'odierno ricorrente di espletare il servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore "L. di Savoia" di Rieti, in quanto successiva alla conclusione del suddetto contratto a tempo determinato e, inoltre, non ha permesso al Dirigente Scolastico, dell'Istituto di Istruzione Superiore "L. di Savoia" di Rieti, di avvalersi della clausola presente nel predetto contratto, la quale prevedeva la risoluzione anticipata a seguito di rigetto del ricorso o per effetto di successive sentenze, ordinanze o decreti. Pertanto, il deponimento dalle graduatorie di istituto di II Fascia per gli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP) disposto dal Consiglio di Stato non

giustifica la mancata valutazione, da parte dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Rieti, del servizio effettivamente espletato dal ricorrente, per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Rieti su posto 10 comune e di sostegno per il personale docente, per le classi di concorso B003 (Laboratori di Fisica) e B016 (Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche). A tal proposito, l'art. 8, comma 1, dell'O.M. del 10 luglio 2020, prevede come tabella di riferimento per la valutazione dei titoli di servizio, per gli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP), l'Allegato A/6. Ebbene, il predetto Allegato A/6, al punto C.1, dispone l'attribuzione di 12 punti, per ciascun anno scolastico, per il servizio di insegnamento prestato nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie, all'estero e nelle scuole militari. Appare evidente, quindi, che nella normativa in materia non è rinvenibile alcuna disposizione che possa essere ritenuta ostativa alla valutazione del servizio di insegnamento prestato dal ricorrente presso l'Istituto di Istruzione Superiore "L. di Savoia" di Rieti, sulla la classe di concorso B016 (Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche). Pertanto, stante la previsione di cui al punto C.1, della vigente tabella di valutazione titoli, di cui all'art. 8 comma 1 della O.M. n. 20 del 10 luglio 2020, che consente la valutazione del detto servizio, ne consegue che, l'odierno ricorrente, per il servizio prestato presso l'Istituto di Istruzione Superiore "L. di Savoia" nell'a.s. 2017/2018, in qualità di Insegnante Tecnico Paratico (ITP), ha diritto a vedersi attribuire ulteriori 12,00 punti, per il servizio specifico prestato sulla classe di concorso B016 (Laboratori di 11 Scienze e Tecnologie Informatiche) nonché l'attribuzione di 6 punti, per il servizio aspecifico, sulla classe di concorso B003 (Laboratori di Fisica).

3) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DELLA TUTELA DEI DIRITTI ACQUISITI ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. 60 DEL 10 LUGLIO 2020 E DELLA RELATIVA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO, DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6- BIS E 3-TER DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999 E DI CONFERIMENTO DELLE RELATIVE SUPPLENZE PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, MANIFESTA 6 INGIUSTIZIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRECETTI DI LOGICA E RAZIONALITÀ.

Occorre, inoltre, precisare che, l'odierno ricorrente, negli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, ha prestato servizio presso Istituti Paritari e precisamente: Nell'a.s. 2018/2019, egli ha prestato servizio in qualità di Insegnante Tecnico Pratico (ITP), classe di concorso B016 (Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche), presso la "Social School SRLS" di Caserta, dal 16/10/2018 al 15/06/2019; Nell'a.s. 2019/2020, egli ha prestato servizio in qualità di Insegnante Tecnico Pratico (ITP), classe di concorso B016 (Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche), presso "Istituti Tecnici Giovanni Leone" di Pomigliano d'Arco (NA), dal 14/10/2019 al 30/06/2020. 12 Tale servizio non è stato valutato dall'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Rieti, in quanto, il ricorrente era inserito nelle Graduatorie di Istituto della provincia di Rieti e, quindi, ad avviso dell'Ufficio non poteva sottoscrivere contratti con altri Istituti Scolastici, al di fuori della predetta provincia. A riguardo occorre precisare che, la nota prot. n. 1027 del 28 gennaio 2009, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (oggi Ministero dell'Istruzione), Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il personale

scolastico, con riferimento alla messa a disposizione (MAD) prevede che “la presentazione di tali istanze informali da parte di aspiranti, sia presenti in graduatorie di altra provincia che del tutto assenti, per non essere esplicitamente vietata dalle disposizioni vigenti né in alcun modo sanzionata costituisce un semplice segnale di disponibilità per il quale non c’è alcun obbligo di presa in considerazione né di redazione di altra graduatoria da parte della scuola”, ammettendo, quindi, la possibilità che anche i candidati presenti nelle graduatorie d’istituto di una determinata provincia possano inviare istanze informali (MAD) per altra provincia, diversa rispetto a quella di iscrizione nelle graduatorie d’istituto, a condizione che il servizio in questione non sia stato svolto contemporaneamente. Difatti, con riferimento alla possibilità di inviare e lavorare tramite MAD in altra provincia rispetto a quella di iscrizione nelle graduatorie d’istituto, la nota prot. n. 1027 del 28 gennaio 2009 afferma, inoltre, che “qualora venga assunto personale iscritto nelle graduatorie di altra provincia, si ritiene, nel rispetto della norma che impone la 13 presentazione della domanda di iscrizione nelle graduatorie di una sola provincia, e per assicurare parità di trattamento a tutti gli iscritti in graduatoria, che per il medesimo anno scolastico l’interessato non possa conseguire incarichi nelle provincia in cui è iscritto e, ove ciò sia avvenuto, che i servizi prestati in 2 diverse province non possano per lo stesso anno scolastico essere cumulativamente valutati”. Dal tenore lettera della nota prot. n. 1027 del 28 gennaio 2009, non emerge alcun impedimento per il ricorrente, il quale, per gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, ha prestato servizio presso istituti paritari di una provincia diversa rispetto a quella di iscrizione nelle graduatorie d’istituto. Pertanto, per i predetti anni scolastici, l’odierno ricorrente, così come chiarito dal MIUR con la nota prot. n. 1027 del 20 gennaio 2009, ha diritto all’attribuzione, per ciascun anno scolastico, di 12 punti per il servizio specifico prestato sulla classe di concorso B016 (Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche) nonché di 6 punti per il servizio aspecifico prestato sulla classe di concorso B003 (Laboratori di Fisica). Sul tema, è opportuno rilevare che alcuna valenza può assumere la nota, prot. n. 26841 del 05 settembre 2020, del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, relativa alle istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione delle supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2020/2021, con riferimento alle domande di messa a disposizione (MAD), ha previsto che “le 14 domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza”. Invero, tale nota, non avendo efficacia retroattiva e riferendosi solo ed esclusivamente alle attribuzioni di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2020/2021, non può, in alcun modo, incidere sulla situazione del ricorrente, in quanto, quest’ultimo ha prestato servizio presso istituti paritari in un periodo antecedente alla predetta nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 26841 del 05 settembre 2020. Ebbene, anche per tale ordine di considerazioni, né consegue che il ricorrente ha diritto a vedersi attribuire, per i suindicati servizi prestati presso gli istituti paritari, per ciascun anno scolastico, ulteriori 12 punti per il servizio specifico prestato sulla classe di concorso B016 (Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche) nonché di 6 punti per il servizio aspecifico prestato sulla classe di concorso B003 (Laboratori di Fisica). Peraltro, sul riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie, la giurisprudenza ha chiarito che “il disposto dell’art. 2, comma 2, del D.L. 3/7/2001, n. 255, secondo cui ai fini dell’inserimento in graduatoria e

dell'aggiornamento del relativo punteggio, "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole 15 statali" (Cfr. C.d.S., Sez. VI, 28 aprile 2020, n. 2717; Cass. Civ. Sez. L, 11 dicembre 2019, n. 32386). Dalle argomentazioni addotte ne deriva, dunque, che il modus operandi posto in essere dall'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Rieti ha violato quanto previsto dalla O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, del Ministero dell'Istruzione, che disciplina le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali (GPS) e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo. Invero, l'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Rieti ha disatteso le disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio di cui agli artt. 8 e 15 della suindicata O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, del Ministero dell'Istruzione.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi adottati fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce al ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, impone la sospensione o, comunque, l'adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare, interinalmente, gli effetti della decisione sul ricorso. Considerato, inoltre, che, nel caso di specie, si tratta di una procedura finalizzata all'attribuzione di incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche e, quindi, alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, stante la particolare rilevanza degli interessi in gioco, appare opportuno sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, con conseguente riconoscimento a favore del ricorrente del servizio effettivamente prestato negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, per le classi di concorso di rispettivo interesse. Diversamente, il ricorrente perderebbe la possibilità di aspirare ad ottenere un incarico a tempo determinato, in qualità di Insegnante Tecnico Pratico (ITP), nelle istituzioni scolastiche statali.

A S.E. IL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO - ROMA DOMANDA CAUTELARE DI DECRETO PRESIDENZIALE INAUDITA ALTERA PARTE

Il sottoscritto avv. Pasquale Marotta, nell'interesse e per conto del ricorrente, considerato che l'Amministrazione Scolastica assegnerà gli incarichi e/o supplenze nell'immediatezza,

FA ISTANZA

Alla SV, affinché, con decreto presidenziale inaudita altera parte, disponga la valutazione del servizio prestato dal ricorrente.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle incidentali domande cautelari, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore. Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, attiene a rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per il ricorrente, giusta procura in calce.